

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2024, n. 17-8289

Emergenza sanitaria da peste suina africana (PSA). Disposizioni in materia di tributi regionali per l'anno 2023 e 2024 a favore delle Aziende Agri-Turistico - Venatorie (AATV) e Faunistico - Venatorie (AFV).



Seduta N° 438

Adunanza 11 MARZO 2024

Il giorno 11 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 09:40 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 17-8289/2024/XI

OGGETTO:

Emergenza sanitaria da peste suina africana (PSA). Disposizioni in materia di tributi regionali per l'anno 2023 e 2024 a favore delle Aziende Agri-Turistico - Venatorie (AATV) e Faunistico - Venatorie (AFV).

A relazione di: (Tronzano), Protopapa

Premesso che:

ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed all'articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

è stata verificata l'esistenza di un focolaio di peste suina africana (PSA), confermato il 6 gennaio 2022 e che tutt'oggi coinvolge la provincia di Alessandria e alcuni comuni delle provincie di Asti e Cuneo.

Dato atto che:

- a fronte di tale emergenza sanitaria il Presidente della Giunta regionale, con ordinanze n. 3 e n. 7, rispettivamente del 12 e del 22 gennaio 2022, ha ordinato il divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la zona Infetta, stabilendo che tali misure si applicano con decorrenza dal 24 gennaio 2022, sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sono rimaste in vigore sino

al 30 aprile 2022;

- il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022, come modificata con l'ordinanza n. 21 del 30 marzo 2022, nelle more dell'approvazione del piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) previsto dal decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, ed a parziale modifica della propria ordinanza n. 7/2022, ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, che sono rimaste in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 giugno 2022;

- con regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 sono state modificate le zone soggette a restrizione e per il territorio Piemontese è stata ampliata la zona di restrizione I.

Il Commissario Straordinario per la peste suina africana con Ordinanza n. 1 del 19 febbraio 2024, considerando che la Peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, ha ritenuto di prorogare sino al 15 marzo 2024 le misure straordinarie disposte con l'Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 *“Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”*;

Con regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23/02/2024 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono state modificate le zone soggette a restrizione anche per il territorio Piemontese, visto la presenza di diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna verificatisi nel febbraio 2024, con ciò rappresentando un aumento del livello di rischio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2023, n. 3-6684 che ha disposto la sospensione sino al 31 dicembre 2023 del termine di pagamento della tassa annuale dovuta per l'anno 2023 dalle aziende faunistico -venatorie e agri - turistico – venatorie interessate dalla diffusione dell'epidemia, rientranti nella zona di restrizione II e alcune nella zona di restrizione I del regolamento 2022/440/UE.

Considerato che:

con successivi regolamenti comunitari sono state ampliate, nel territorio piemontesi le aree soggette a restrizione II e I con conseguente inclusione di altre aziende;

le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV) di cui alle cartografie che si allegano alla presente deliberazione (sub B) per farne parte integrante e sostanziale, rientrano nelle misure di gestione del cinghiale di cui alla zona di restrizione II del regolamento 2022/440/UE, che prevede il divieto di esercizio dell'attività venatoria, nonché alcune rientrano nelle misure di gestione del cinghiale di cui alla zona di restrizione I del regolamento 2022/440/UE, le quali, come già motivato con DGR n. 62-5054 del 13 maggio 2022, comportano l'incertezza sulle possibili preclusioni o limitazioni all'attività venatoria.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno, in continuità con le precedenti azioni poste a favore delle aziende faunistico venatorie e agri-turistico -venatorie, disporre:

1. la proroga, in parziale sanatoria, sino al 30 giugno 2024 della sospensione del termine di pagamento previsto dall'allegato alla legge regionale n. 5/2018, della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con

decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta per l'anno 2023 dalle aziende faunistico - venatorie e agri-turistico-venatorie e già sospesa al 31.12.2023 con D.G.R. n. 3-6684 del 4 aprile 2023, le cui superfici ricadono nei territori interessati dalla diffusione dell'epidemia di peste suina africana (PSA), individuate e indicate nella cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. la sospensione, in parziale sanatoria sino al 31 dicembre 2024, del termine di pagamento previsto dall'allegato alla legge regionale n. 5/2018, della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta per l'anno 2024 dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie le cui superfici ricadono nei territori interessati dalla diffusione dell'epidemia di peste suina africana (PSA), individuate e indicate nella cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto si dispone il mero differimento dei termini di pagamento, in materia di disciplina della gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Visti:

l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023 concernente le "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";

il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali(*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028 del 7 settembre 2023;

il Decreto 13 giugno 2023, "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";

il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 "Misure di contrasto alla peste suina africana" -disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2023", art. 29;

la Legge n. 136 del 9 ottobre 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

la Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9. "Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate";

la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della

biodiversità” e ss.mm.ii.;

la Legge regionale 19 giugno 2018 , n. 5 . "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria".

la D.G.R. n. 29-5766 del 7/10/2022;

Dato atto che, stante la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento, è stata fornita adeguata informazione alla commissione consiliare competente con mail datata 20/02/2024;

Ciò premesso,

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie nell'ambito della gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

La Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di prorogare, in parziale sanatoria, sino al 30 giugno 2024 la sospensione del termine di pagamento previsto dall’allegato alla legge regionale n. 5/2018, della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta per l’anno 2023 dalle aziende faunistico - venatorie e agri-turistico-venatorie e già sospesa al 31.12.2023 con D.G.R. n. 3-6684 del 4 aprile 2023, le cui superfici ricadono nei territori interessati dalla diffusione dell’epidemia di peste suina africana (PSA), individuate e indicate nella cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di sospendere, in parziale sanatoria, sino al 31 dicembre 2024 il termine di pagamento previsto dall’allegato alla legge regionale n. 5/2018, della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta per l’anno 2024 dalle aziende faunistico - venatorie e agri-turistico-venatorie le cui superfici ricadono nei territori interessati dalla diffusione dell’epidemia di peste suina africana (PSA), individuate e indicate nella cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);
3. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1 e 2 non hanno rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo, che resta quello obbligato con riferimento alla scadenza ordinaria;
4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8289-2024-All_1-ALLEGATO_A.pdf



DGR-8289-2024-All_2-ALLEGATO_B.pdf

2.




Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legenda

Zone resrizione (reg. UE 2023/224)

- I
- II
- Aziende agri-turistico venatorie e Aziende faunistico venatorie



Elenco Aziende agriturismo venatorie (AATV) e faunistico venatorie (AFV)

AATV	SELVAPIANA
AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA
AFV	LE COLOMBARE
AATV	VAL CHISONE
AATV	ALBERA AL12
AATV	MONTEACUTO MIOGLIOLA
AATV	IL SERRAGLIO
AATV	AIMONETTA
AFV	RIVAROSSA FONTANA
AATV	CASCINA ZUCCA
AATV	LA MEIRANA
AATV	SELVA GAVAZZANA
AFV	MALVICINO
AFV	MONTECASTELLO
AFV	RABBIOSO
AFV	COSTA MERLASSINO
AATV	MONTACUTO
AATV	ROCCA GRIMALDA
AFV	CASSINE
AFV	IL BANDIASSO
AFV	SEZZADIO
AFV	CASTELNUOVO BORMIDA
AFV	ALTA VAL BORBERA
AATV	LAGHI
AATV	LAVAGNINA
AFV	LA CHIARANTA
AFV	SQUANETO
AFV	CASCINA EMANUELE
AATV	LA CENTURIONA
AFV	LA LOMELLINA
AATV	CASA CASTELLINI
AATV	LIGNOLO
AFV	BISIO
AFV	LE MURAZZE
AATV	S. ANTONIO
AATV	MONTEROSSO

Regolamento UE 2024/760


 Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Agri-Turistico Venatorie (AATV)

Zone di restrizioni

 I

 II

 Ambiti amministrativi (Ente di Area vasta)



Codice Azienda	Tipo	Tome
AL10	AATV	ISOLA MEZZANO
AL11	AATV	LA CENTURIONA
AL13	AATV	LA LOMELLINA
AL15	AATV	LAVAGNINA
AL28	AATV	ALBERA AL12
AL29	AATV	BOZZOLE
AL30	AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA
AL31	AATV	CONSOLATA
AL33	AATV	LAGHI
AL34	AATV	MONTACUTO
AL35	AATV	MONTEACUTO MIOGLIOLA
AL36	AATV	ROCCA GRIMALDA
AL38	AATV	SELVA GAVAZZANA
AL39	AATV	SELVAPIANA
AL40	AATV	CASA CASTELLINI
AL41	AATV	CASTELNUOVO BORMIDA
AL42	AATV	LA MEIRANA
AL43	AATV	MONTEROSSO
AL45	AATV	AIMONETTA
AL47	AATV	LIGNOLO
AT06	AATV	ISOLA D'ASTI
AT10	AATV	VAL CHISONE
AT12	AATV	SCURZOLENZO
AT14	AATV	CASCINA ZUCCA
AL01	AFV	ALTA VAL BORBERA
AL02	AFV	BISIO
AL03	AFV	BOSCONI
AL05	AFV	CASCINA EMANUELE
AL06	AFV	CASSINE
AL07	AFV	COSTA MERLASSINO
AL08	AFV	CUCCARO
AL09	AFV	IL BANDIASSO
AL12	AFV	LA CHIARANTA
AL14	AFV	LAGO DI SARTIRANA
AL16	AFV	LE COLOMBARE
AL17	AFV	LE MURAZZE
AL18	AFV	MALVICINO
AL20	AFV	MONTECASTELLO
AL21	AFV	RABBIOSO
AL22	AFV	RIO ANDA
AL23	AFV	RIVAROSSA FONTANA
AL24	AFV	SABBIONE
AL26	AFV	SEZZADIO
AL27	AFV	SQUANETO
AL37	AFV	S. ANTONIO
AT13	AFV	SAN GRATO